

# TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

Sezione Fallimentare

## ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

\* \* \*

Il sottoscritto **SANTELLA Elia**, nato a Pollena Trocchia (NA) il 29.04.1994 e residente in Scisciano (NA) alla Via Selva n.57, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Distretto Giudiziario del Tribunale di Nola n. 1404/A, con studio in San Vitaliano (NA) alla Via Petrarca n.92, Tel.081-5198346 Cell. 392-3855889 Pec: [eliasantella@cgn.legalmail.it](mailto:eliasantella@cgn.legalmail.it) e-mail: [elia.santella@outlook.it](mailto:elia.santella@outlook.it)

### PREMESSO

che veniva nominato con provvedimento del 07.09.2023 comunicato il 05.09.2023 dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di NOLA, quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento **prot. n. 1764/2023 (All.1)**, richiesta dal **Sig. Brahim Khalfallah** nato a Tebessa (Algeria) il 09.06.1968 C.F. KHLBHM68H09Z301G, residente in Nola (NA) alla Giovanni Merliano n. 67, qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 3/2012..

Assistito nelle fasi del presente istituto dall'Avv. Luigi Mennella con studio in Nola (NA) alla Jacopone da Todi n.1, [luigi.mennella@pecavvocatinola.it](mailto:luigi.mennella@pecavvocatinola.it).

**Il sig. Brahim Khalfallah svolge attualmente, in via esclusiva, l'attività di lavoratore subordinato** in forza di regolare contratto di lavoro a tempo parziale indeterminato, alle dipendenze di ' con qualifica di operaio livello quinto, non svolge ulteriori attività professionali e/o imprenditoriali e nel 2022 ha percepito un reddito annuo lordo di €. 5.873,87 (Allegato 2);

### VERIFICATO:

- che il ricorrente si trova in situazione di sovra indebitamento come previsto dalla normativa vigente, ossia in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte

e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni...” e va inquadrato nel termine di “**consumatore**” ossia, il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”;

**Sulla natura di consumatore del ricorrente:**

Come di seguito indicato, i debiti contratti dal ricorrente hanno esclusiva natura personale, riferendosi in particolare a debiti per finanziamento contratto in passato dal Sig. **Brahim Khalfallah**.

- che, la prima valutazione da effettuarsi riguarda l’istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovra indebitamento tra quelli previsti dal C.C.I., che in questa situazione si individua nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all’art. 69 del C.C.I.;
- che il Sig. **Brahim Khalfallah** si è impegnato personalmente e con l’assistenza dell’Avv. Luigi Mennella a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della loro situazione debitoria e patrimoniale.

**Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto deposita:**

ATTESTAZIONE del PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 67 e ss. del C.C.I. in vigore, così strutturata:

1. Note preliminari
2. Le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assumere volontariamente le obbligazioni
3. Inesistenza di dolo, colpa grave e atti in frode ai creditori
4. Sintesi del piano di ristrutturazione del debito del consumatore
5. Convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria
6. Vantaggio della proposta di ristrutturazione del debito del consumatore
7. Modalità Di Pagamento
8. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della proposta
9. Giudizio finale in merito alla fattibilità del piano
10. Attestazione
11. Allegati

## **1. NOTE PRELIMINARI**

### **Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato**

Il comma 9 dell'art. 15 della L. 3/2012, prevede che le funzioni di O.C.C. possano essere svolte da un professionista, con i requisiti di cui all'art. 28 della L.F.

La previsione in capo al professionista facente funzioni dell'O.C.C., ai sensi della normativa vigente, di ausilio e di affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente anche agli interessi dei creditori.

A tal fine il sottoscritto dichiara di non essere legato al ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato opera professionale in favore dei debitori.

Peraltro, come indicato dall'OCC di Nola nelle direttive impartite ai Gestori nominati, la partecipazione del professionista facente funzioni di O.C.C. alle riunioni per la predisposizione del piano, che esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza rientrando nell'attività necessaria prevista dalla legge e nella considerazione che un confronto dialettico fra il professionista incaricato ed i consulenti del debitore, porti all'individuazione del miglior percorso utile sia al debitore, sia ai suoi creditori.

Il sottoscritto attesta che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale n. IPC0004861 rilasciata da AIG Europe S.A. (allegato 3)

### **Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I. inerente al caso specifico**

Il sottoscritto ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dai ricorrenti, secondo la figura del "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dall'art. 67 e seguenti del C.C.I. Non ritiene opportuno applicare l'istituto del concordato minore non trattandosi di debiti contratti per un'attività imprenditoriale ma di prestiti ai quali ha fatto ricorso il ricorrente in momenti di difficoltà.

### **Situazione reddituale, patrimoniale immobiliare e mobiliare**

#### **Dati reddituali del Debitore**

L'attivo reddituale del ricorrente di seguito indicato è rappresentato dalla retribuzione mensile che costituisce l'unica entrata ed alla quale va detratto l'importo trattenuto di 1/5 a titolo di pignoramento presso terzi sullo stipendio.

### **Prospetto Ultimo anno**

Sostanzialmente il Sig. **Brahim Khalfallah** percepisce un reddito medio mensile di circa € **670,00** per 13 mensilità. (Allegato 4)

### Patrimonio Immobiliare

L'istante non risulta titolare di beni immobili. (allegato 5)

### Patrimonio Mobiliare

#### **a) beni mobili non registrati**

Il sig. **Brahim Khalfallah** è titolare di un c/c bancario istituito presso  
(allegato 6)

#### **b) beni mobili registrati**

Il sig. **Brahim Khalfallah** risulta proprietario di beni mobili registrati e precisamente dell'autovettura Marca  
ed immatricolata  
(allegato 7)

### **Elenco dei Creditori**

<b>TOTALE DEBITORIA</b>		
<b>CREDITORE</b>	<b>Debito</b>	<b>Categoria Privilegio</b>
IFIS NPL Investing s.p.a	37.077,00 €	Chirografaro
OCC Nola	401,00 €	Prededuzione
Compenso Avv. Mennella	0 €	Prededuzione

❖ Totale in Chirografo € 37.077,00

❖ Totale in Prededuzione € 401,00

### **Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili**

In merito alle spese di procedura prededucibili gli artt. da 14 a 18 del decreto 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'OCC. In particolare, l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista facente funzioni di OCC, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso.

Ai fini della predisposizione del piano, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto ha ritenuto di concordare con i ricorrenti un compenso prededucibile pari ad **€ 401,00 (Quattrocentouno/00)** importo comprensivo degli oneri e accessori come per legge.

A tale importo, vanno aggiunte eventuali spese di registrazione del decreto di omologa, bolli per copie e altre spese non prevedibili e al momento non quantificabili.

Rientra nelle spese prededucibili anche **l'onorario per l'Avv. Mennella**, concordato con il ricorrente in **€ 0,00 (zero/00)** comprensivi degli oneri ed accessori di legge) in quanto rinuncia al proprio compenso. (allegato 8).

### **Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 4 C.C.I.**

#### **Composizione nucleo familiare**

Compreso l'istante il nucleo familiare è composto da un totale di quattro persone:

- 
- 
- 

(allegato 9)

### **Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. – risultati**

Lo scrivente ha proceduto a verificare quanto riportato nella domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento nonché la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, effettuando una verifica presso le banche dati pubbliche, su delega degli interessati. Tale verifica è stata condotta presso la centrale rischi CRIF ed attraverso una visura protesti presso la camera di commercio. Inoltre sono state effettuate ricerche presso i pubblici registri immobiliari e mobiliare (P.R.A.), esamina del bollettino protesti; infine, si è proceduto a verificare l'estratto aggiornato dei debiti, del Sig. Brahim Khalfallah verso gli enti istituzionali (agente per la riscossione, Inps, Inail ecc...).

La scrivente segnala inoltre di aver provveduto alla verifica del saldo del conto corrente bancario del ricorrente, il quale ha tra l'altro dichiarato di non essere titolare di carte di credito, e a tal proposito sottolinea di non aver segnalazioni in merito.

Di seguito vengono riportati sinteticamente i risultati ottenuti dalle predette ricerche per ogni singola posizione:

- **Agenzia delle Entrate Riscossione:** per il Sig. Brahim Khalfallah non risultano cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000;
- **Debiti vs. Erario e Contributi Inps:** dalla consultazione del cassetto fiscale dell'istante Brahim Khalfallah non risultano mancati pagamenti ovvero debiti ne tantomeno è riscontrata la presenza di crediti a suo favore;
- **Debiti vs. Inps contributi:** dalla consultazione del cassetto fiscale dell'istante Brahim Khalfallah non risultano mancati pagamenti ovvero debiti;
- **CRIF:** stante alla PRATICA N.6653738 – Riscontro all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art.9 del codice di condotta e dell'art. 15 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, presentata presso la CRIF s.p.a. per il Sig. che l'anno fiscale 2022 si è concluso e che per il sig. Brahim Khalfallah non risultano presenti dati a lui riferibili in EURISC – Sistema CRIF sulle informazioni creditizie;
- **Camera di Commercio Italia:** a fronte della ricerca effettuata in data 21/09/2023 per il Sig. Brahim Khalfallah presso la Camera Di Commercio Italia nella sezione visura protesti non risultano protesti sul soggetto in esame;
- **Riepilogo cariche attuali e/o cessate in Camera di Commercio:** dalle ricerche effettuate non risultano cariche ricoperte attuali e/o cessate presso la Camera di Commercio.

(allegato 10)

Riepilogando, ad oggi, stante le **risposte** ricevute dai creditori nonché le ricerche e verifiche effettuate, la scrivente **conferma la correttezza degli importi** evidenziati nell'istanza e nel piano proposto dai sig. Brahim Khalfallah.

## 2. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

### **Cause dell'indebitamento**

La causa di sovraindebitamento è dovuta ad un'obbligazione assunta derivante da un finanziamento contratto in data 09/06/2010 con la Deutsche Banck n.4191224200 per la complessiva somma di € 15.866,85 (di cui € 15.000,00 per sorta capitale ed € 866,85 spese finanziamento); quando è stato contratto il debito l'istante era in grado di provvedervi perché percettore di reddito da lavoro dipendente quale impiegato presso la ..... da oltre due anni con la qualifica di operario percependo una busta paga mensile media di € 1.247,00; il pagamento delle rate del finanziamento pari a 280,00 € mensili (che denotano la capienza della rata nei confronti dello stipendio) che intercorro dal momento della sottoscrizione fino al mese di ottobre 2010 risultano regolarmente pagate, come si evince da documenti bancari forniti; nel mese di ottobre 2010 veniva licenziato quindi impossibilitato ad adempiere regolarmente e con continuità al pagamento dei ratei mensili definiti, come da busta paga di fine rapporto lavoro; che in data 01/12/2016 gli veniva notificato D.I. per la complessiva somma di € 22.958,94 oltre interessi e spese avverso il quale veniva proposta opposizione rigettata con sentenza nr. Sentenza 1590/2022 rep. Nr. 2084/2022, r.g. nr. 281/2017 resa dal Tribunale di Nola; in data 13/10/22 in virtù di detta sentenza gli è stato notificato atto di precetto per la complessiva somma di € 37.077,00; in data 01/04/22 l'istante ha trovato una nuova e diversa occupazione lavorativa presso la ..... con la qualifica di operaio 5° livello ..... part-time 37,50% percependo una retribuzione mensile lorda di € 668,05; in data 30.10.2022 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi e dal mese di ottobre 2022 alla busta paga è stata detratta e accantonata una somma mensile pari a 1/5 della retribuzione.

Alla luce della ricostruzione effettuata l'ammontare complessivo dei debiti in capo all'istante, sulla base di quanto indicato nella domanda di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nei relativi allegati è pari ad euro 37.077,00 nei confronti della società IFIS NPL Investing s.p.a., al lordo delle somme dovute in prededuzione all'OCC ed ai legali che hanno assistito il Sig. Brahim Khalfallah nella formulazione della proposta.

### **Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni**

Lo scrivente OCC, al fine di valutare la **diligenza** impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha rilevato che il ricorrente ha sempre assunto impegni con l'unico e solo scopo di sostenere la propria famiglia e con la consapevolezza di poterli fronteggiare.

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono dovute alla scarsità delle risorse finanziarie del Sig. Brahim Khalfallah sopravvenute nel tempo. Al momento della contrazione dell'obbligazione avvenuta nel mese di Giugno 2010 l'istante era in grado di far

fronte al debito in quanto regolarmente assunto con una busta paga mensile media di € 1.247,00; la volontà e la buona fede dell'istante di far fronte alle obbligazioni contratte è giustificata dal pagamento delle rate del finanziamento dal momento della contrazione e fino al sopravvenuto licenziamento avvenuto nel mese di ottobre 2010 che genera l'impossibilità nella continuità dei pagamenti. E' sicuramente di rilevante importanza che l'istante non ha mai contratto altri e diversi prestiti o finanziamenti ne risulta essere iscritto in centrale rischi debitoria come si evince dai documenti CRIF. Il Sig. Brahim Khalfallah ha un nucleo familiare composto da

Dall'esame degli estratti conto prodotti, riferiti agli ultimi mesi, non risultano sostenute spese eccedenti le normali esigenze di vita quotidiana. Il Sig. Brahim Khalfallah non è titolare di carte di credito, strumento che spesso porta ad effettuare acquisti superiori alle proprie capacità di spesa per la mancata percezione immediata delle stesse. L'assenza di utilizzo di tali strumenti denota abitudini di spesa sostanzialmente sane. Alla luce di quanto analizzato il reddito mensile del Sig. Brahim Khalfallah, anche in relazione alle spese sostenute per il sostentamento della famiglia e personale, va al di sotto della soglia di povertà e del minimo vitale.

### **3. INESISTENZA DI DOLO, COLPA GRAVE E ATTI IN FRODE AI CREDITORI**

Dall'analisi della documentazione in atti è emerso, inoltre, **l'inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre il DL 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020 ha modificato l'art. 7 comma 2 della L. 3/2012 inserendo la lettera d-ter, prevedendo la non ammissibilità limitatamente al piano del consumatore: **"la proposta non è ammissibile quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"**. Nella valutazione dei fatti e della documentazione, il debitore ha cercato di soddisfare gli impegni assunti onorando fino all'impossibilità palese di farvi fronte. E pertanto possibile affermare con ragionevole certezza l'assenza di colpa grave, malafede o frode da parte dei debitori.

#### **Spese correnti sostentamento famiglia**

Per quanto riguarda il sostentamento del nucleo familiare le spese dichiarate dai ricorrenti risultano essere attualmente:

<b>BRAHIM KHALFALLAH</b>	
<b>ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA</b>	

<b>1</b>	MEDIA UTENZE MENSILI	luce, gas, acqua, tarsu, telefono, internet	50,00 €
<b>2</b>	SPESA ALIMENTARE		150,00 €
<b>4</b>	CANONE DI LOCAZIONE		450,00 €
	<b>TOTALE</b>		<b>650,00 €</b>

\*CANONE DI LOCAZIONE (allegato 11)

#### 4. SINTESI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE

Il sig. Brahim Khalfallah, in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 12 - bis quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti.

In sintesi la proposta consiste nel pagamento al 100% di tutti i creditori in prededuzione; ed il 6,80 % dei creditori Chirografari.

- **100% del credito** in favore di Avv. Luigi Mennella per €. **0,00**;
- **100% del credito** in favore dell'OCC per €. **401,00** ;
- **6,80% del credito chirografo** in favore di IFIS NPL Investing s.p.a. € **37.077,00**.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

Come già evidenziato il piano prevede il soddisfacimento del 100% delle spese in prededuzione, e il pagamento del 6,80 % ai chirografari e/o degradati al chirografo.

Classi di debito	Debito originario	Debito da soddisfare	Percentuale di soddisfazione

<b>Classe di Predeuzione</b>			
Gestore della crisi OCC Nola	401,00 €	401,00 €	100%
Avvocato Mennella			100%
<b>Classe Sopravvenienti</b>			<b>100%</b>

<b>Creditori</b>			
IFIS NPL Investing s.p.a	37.077,00 €	2.500,00 €	6,8 %
	<b>37.077,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	

## 5. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012, anche la convenienza e gli effetti del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore in alternativa all'ipotesi di apertura di una procedura liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobili e mobili posseduti dal ricorrente, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

Essendo presente come bene liquidabile, dalle analisi effettuate, la sola autovettura sopra menzionata ed avendo effettuato un'analisi di mercato, al fine di valutare l'effettivo prezzo di realizzo dalla cessione della stessa paragonandola ad autovetture aventi analoghe caratteristiche l'alternativa liquidatoria non risulta possibile e/o ipotizzabile in quanto si otterrebbe a stento un prezzo di realizzo di € 2.000,00 (Euroduemila/00) circa. (Cifra inferiore alla proposta dell'istante)

Di seguito viene rappresentata la convenienza del Piano rispetto all'alternativa Liquidatoria.

Si ritiene opportuno evidenziare che il debito contratto Sig. Brahim Khalfallah è riconducibile totalmente all'aver contratto il finanziamento largamente citato e non esistono debiti o inadempimenti contratti nei confronti di terzi soggetti. La caparbia e la costanza con cui il Sig. Brahim Khalfallah ha cercato di trovare una soluzione anche stragiudiziale con la banca

prima e con i soggetti subentrati nella titolarità del credito dopo, dimostra la disponibilità del soggetto stesso e la mancanza di malafede o frode.

## **6. VANTAGGIO DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE**

La proposta formulata dagli istanti garantisce una soddisfazione piena dei crediti in prededuzione, e propone al creditore il soddisfacimento di una somma corrispondente a € 2.500,00 totali compreso delle trattenute effettuate sullo stipendio frutto del pignoramento presso terzi instaurato nei suoi confronti, le quali ammontano ad € 1.396,64 rispettivamente per i mesi da ottobre 2022 ad agosto 2023.

- **la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria**, atteso che dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. si ricaverebbe la somma di €. 2.000,00;
- **il creditore otterrà un importo superiore a quanto ricavabile da una procedura esecutiva individuale** in quanto a seguito di un pignoramento immobiliare, si ricaverebbe la somma di € 0,00;
- **i creditori chirografari otterrebbero una somma superiore a quella ricavabile a seguito di una procedura esecutiva immobiliare, cristallizzazione della posizione debitoria e delle attività con le quali soddisfare i creditori.** Eventuali creditori successivi alla data di omologazione dell'accordo non potranno far valere le proprie ragioni creditorie sulle attività inserite nella proposta, con la conseguenza che detti non potranno concorrere con i creditori inseriti nel presente piano.

## **7. MODALITA' DI PAGAMENTO**

A fronte di quanto precedentemente rappresentato, in caso di omologa della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa, il Sig. Brahim Khalfallah verserà totali € 401,00 a copertura delle spese in prededuzione e dal primo mese dall'omologa verserà la somma di € 45,97 per ventiquattro mesi per totali € 1.103,36 (somma alla quale aggiungere l'importo di € 1.396,64 frutto del pignoramento presso terzi dello stipendio, così da raggiungere la somma pattuita di totale € 2.500,00), si reputa che entro il 31 ottobre 2025 ed adempia al proprio obbligo di corresponsione.

## **8. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAI DEBITORI A CORREDO DELLA PROPOSTA**

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di piano di Ristrutturazione del debito del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della

documentazione depositata ai sensi della L. 3/2012. A conclusione della presente relazione ex art.9, comma 3-bis, L. 3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC

### **RILEVATO**

- che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione del debito del consumatore ex art. 67 e ss del CCII - ex art. 12-bis e ss L. 3/2012 che prevede da parte del Sig. Brahim Khalfallah , il pagamento dei creditori con il proprio stipendio;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art.12 - bis L. 3/2012;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovra indebitati;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori.

### **ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.9, comma 3-bis lette) della l. n.3/2012.

## **9. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO**

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano di Ristrutturazione del debito del consumatore, si è giunti a ritenere **sostenibile e fattibile** l'elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

Il Piano di ristrutturazione del debito del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione ed il pagamento nella percentuale del 6,80% dei creditori chirografari. E' stata anche presa in considerazione l'ipotesi dell'alternativa liquidatoria del patrimonio immobiliare dei debitori e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente

rispetto al Piano di ristrutturazione del debito del Consumatore.

Con l'omologazione del Piano di ristrutturazione del debito del Consumatore i debitori provvederanno al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

## **10. ATTESTAZIONE**

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Elia Santella, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola al n.1404/A,

### **ESAMINATI**

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente allegati alla presente relazione;
  - la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
  - lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
  - il Piano di ristrutturazione del debito del Consumatore predisposto dal debitore.
- la relazione è stata espletata sulla base della documentazione fornita dal Sig. **Brahim Khalfallah** e dalle verifiche effettuate dallo scrivente

### **ATTESTA**

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano di ristrutturazione del debito del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012.

Con osservanza

Organismo di Composizione della Crisi  
Dott. Elia Santella

## **11. ALLEGATI**

- 1- Accettazione incarico;
- 2- Certificazione Unica 2023
- 3- Polizza Professionale
- 4- Cedolini paga
- 5- Visure Catastali
- 6- Informazioni estratto conto
- 7- Carta di circolazione
- 8- Rinuncia compensi legali
- 9- Certificato stato di famiglia
- 10- Accesso cassetto Fiscale, agenzia riscossione, CRIF istante.

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**II SEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 188-1/2023**

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA**

*visto* il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da KHALFALLAH BRAHIM rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mennella, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Elia Santella;

letti i chiarimenti resi;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Nola;

*rilevato* che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

*rilevato*, altresì, che la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

*rilevato* che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto il ricorrente non è già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente. In particolare, come dichiarato dalla ricorrente e secondo quanto emerge dalla relazione agli atti *“la causa di sovraindebitamento è dovuta ad un'obbligazione assunta derivante da un finanziamento contratto in data 09/06/2010 .... quando è stato contratto il debito l'istante era in grado di provvedervi ...nel mese di ottobre 2010 veniva licenziato quindi impossibilitato ad adempiere regolarmente e con continuità al pagamento dei ratei mensili definiti, ... in data 01/04/22 l'istante ha trovato una nuova e diversa occupazione lavorativa .. con un contratto part-time”*;

*rilevato* che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;



*rilevato* che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente fruisce del solo redditi di lavoro dipendente, pari ad euro 670,00 al lordo delle trattenute ed è titolare di un bene mobile registrato strumentale alle esigenze di spostamento, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 37.077,00 al netto del compenso preventivato dell'OCC, risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 650,00; *preso atto* che il piano proposto prevede la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e la soddisfazione nella percentuale del 6,8% dei crediti chirografari e una durata di mesi 24 mediante il versamento mensile della somma di euro 45,97 , importo al quale aggiungere la somma di euro 1.396,64 accantonata nella procedura di pignoramento mobiliare presso terzi attualmente pendente *preso atto* delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.; *presa visione* anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

**P.Q.M.**

**AMMETTE**

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

**ORDINA**

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa



la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

**DISPONE**

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento con particolare riferimento alla procedura esecutiva mobiliare n. 2074/22 assegnato al G.E. dott. Perrino Aristide

**DISPONE**

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 13.11.2023

Il Giudice Designato  
dott.ssa Rosa Paduano

